COMUNE DI VERONA
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0219341/2023 del 09/06/2023
Fascicolo 6.3 N.15/2023
Firmatario: ANDREA ALBAN

Comune di Verona
SUAP SUEP

CIRCOLARE 19 DEL 09/06/2023

OGGETTO: IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE. AGGIORNAMENTO CIRCOLARE N. 19 DEL 17.06.2022 (PG N. 220245)

In sostituzione della precedente Circolare n. 19 del 17.06.2022 (P.G. n. 220245) si emana la presente circolare, che illustra le misure di semplificazione per l'installazione degli impianti solari termini e fotovoltaici, **e ora anche eolici**, secondo le più recenti disposizioni normative introdotte con il **Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13** *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"* convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023 (G.U. n. 94 del 21.04.2023).

Nello specifico, gli artt. 47, comma 6 e 49, comma 1, lettera b), del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 sono intervenuti sull'**art. 7 bis *"Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili"* del D.Lgs. n. 28/2011**, rispettivamente modificando il comma 5 ed introducendo il comma 5 bis.

La novella consiste nell'introduzione di una regolamentazione speciale del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (laddove necessaria), con la previsione del regime del **silenzio assenso** nel caso in cui entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza non siano stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza medesima (art. 10 bis L. n. 241/90). E' prevista la possibilità di sospensione del termine, per una sola volta e per non più di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di istallazione.

Il nuovo comma 5 bis riguarda gli **impianti eolici** con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, ai quali viene esteso il regime di liberalizzazione previsto per le altre tipologie di impianto. Nelle zone A) e B) del DM n. 1444/1968 tali impianti, per essere ammessi a detto regime, non possono superare i 5 metri di altezza.

Il Decreto-Legge in esame ha inoltre introdotto una misura di semplificazione (art. 22 bis – *"Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici"* del D.Lgs. n. 199/2021) che liberalizza l'installazione di impianti fotovoltaici su terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche chiuse e ripristinate o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Tali installazioni, con qualunque modalità, sono infatti considerati manutenzione ordinaria (quindi edilizia libera) e, fatte salve le valutazioni ambientali (D.Lgs. n. 152/2006), non richiedono l'acquisizione di alcuna autorizzazione o atto di assenso.
In zona soggetta a vincolo paesaggistico è previsto l'obbligo di comunicare previamente il progetto alla Soprintendenza (non di richiedere l'autorizzazione), che qualora accerti la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell'intervento.

Lo stesso Decreto-Legge ha inoltre modificato l'art. 11 *"Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola"* del D.L. n. 17/2022 (aggiungendo il comma 1 bis) che stabilisce le condizioni che rendono possibile la libera installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. Il nuovo comma 1 bis stabilisce:
*"Gli **impianti fotovoltaici** ubicati in **aree agricole**, se posti al di **fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000**, previa definizione delle **aree idonee** di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle **eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti**, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono **liberamente installabili** se sono realizzati direttamente da **imprenditori agricoli** o da **società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda** da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:*
***a)** i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad **altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili**;*
b)** le modalità realizzative prevedono una loro **effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole** quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al **previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo".

L'art. 7 bis del D.Lgs. n. 28/2011 ora stabilisce (in neretto le novità):

…omissis
"5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze,

compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ***entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione****. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.*

5-bis – La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo

periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici".
…omissis

Regime edilizio:

L'installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici, nonché di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, viene configurata come **intervento di manutenzione ordinaria** ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. a) D.p.r. 380/20011.

L'installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici può avvenire **liberamente:**
-su edifici, strutture, manufatti fuori terra ovunque ubicati, comprese le Z.T.O. "A";
-con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane);
-senza limite di potenza massima o di superficie;
-anche per le opere inerenti la connessione degli impianti alla rete elettrica e gli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete.

L'installazione degli impianti eolici può avvenire **liberamente:**
- se la potenza complessiva non supera i 20 kW;
- se fuori da aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- nelle zone A) e B) del DM n. 1444/1968, se di altezza non superiore a 5 metri.

Non è cioè necessaria l'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, ad eccezione dei casi specificati al punto successivo.

Regime paesaggistico:

L'installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici, nonché eolici, è invece subordinata al **previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora gli impianti siano da installarsi su immobili:

-**soggetti a vincolo paesaggistico** mediante apposito decreto ai sensi **dell'art.136, comma 1, lett. b)** del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);

-**soggetti a vincolo paesaggistico** mediante apposito decreto ai sensi **dell'art. 136, comma 1, lett. c)** del medesimo D.lgs., fra i quali spesso rientrano anche **i centri storici.**

Sotto il profilo procedurale, è previsto il **silenzio-assenso** nel caso in cui entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza non siano stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza medesima (art. 10 bis L. n. 241/90). E' prevista la possibilità

di sospensione del termine, per una sola volta e per non più di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di istallazione.

Si evidenzia che **in tutti gli immobili ricadenti nelle aree soggette ai suddetti vincoli paesaggistici, l'installazione degli impianti solari,** termici e fotovoltaici **può avvenire** comunque liberamente, **senza ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica**, qualora i pannelli:
-siano integrati nel manto di copertura;
-non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici;
-non siano installati sulle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Si ricorda che con nota in data 26.05.2022 la Soprintendenza ha comunicato il completamento della ricognizione dei decreti di tutela ex art. 136 e che gli esiti della ricognizione sono stati pubblicati sul sito della Soprintendenza e sono disponibili all'utenza esterna, indicando il seguente link per la visualizzazione delle schede e della documentazione dei decreti:
http://www.sbap-vr.beniculturali.it/vincoli/paesaggistico

Per gli immobili soggetti a vincolo culturale (D.Lgsl. n. 42/2004 – Parte II) deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Si ricorda inoltre che l'installazione di pannelli termici e fotovoltaici è compresa tra gli interventi agevolati di cui al c.d. Superbonus e che per accedere ai benefici fiscali è obbligatoria la presentazione della CILA-Superbonus (CILAS).

Chiarimenti:

Vi sono diverse normative – statali, regionali e comunali - che trattano il tema dell'installazione degli impianti solari e che non risultano purtroppo coordinate con la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 1 del DL 17/2022.

Le normative statali principalmente contrastanti con le nuove disposizioni risultano essere:

-l'Allegato II del D.lgs. 199/2021 nella parte relativa alle procedure abilitative per l'installazione degli impianti solari;
-l'art. 6, comma 1, lett. e-quater) del Dpr 380/2001, nella definizione degli interventi da potersi eseguire senza alcun titolo abilitativo;
-il Glossario dell'attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle parti relative alla installazione di tali impianti;

-Allegato A, voce A.6 e Allegato B, voce B.8 del Dpr 31/2017 che individuano gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata.

Questa Direzione, nonostante il contrasto fra queste discipline e il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, ritiene comunque **prevalente la disciplina dell'art. 9, comma 1**, sia perché più favorevole sia in base ai principi generali del diritto che vedono prevalere, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, la normativa, se dello stesso rango, più recente.

Si ritiene utile richiamare l'**art. 5** *"Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari"* della L.R.V. n. 14/2009 ancora vigente, relativo a pensiline e tettoie con potenza non superiore a 6 kW, disciplinate dall'Allegato A alla DGRV n. 2508 del 04.08.2009, precisando che – secondo quanto indicato nello stesso Allegato A – l'installazione di tali manufatti deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di distanze.
Sono esclusi da tale obbligo i soli casi in cui la struttura che sorregge i pannelli sia costituita da un pergolato (come definito e nel rispetto del Regolamento Edilizio art. 3 – Voce 63) e che tra un pannello e l'altro sia previsto un distanziamento idoneo a consentire il passaggio di aria e luce.

ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Tra le misure di snellimento procedurale apportate dal D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), si ritiene utile ricordare l'introduzione della *"Dichiarazione di inizio lavori asseverata"* **(DILA)**, disciplinata dall'**art. 6 - bis** del D.Lgs. n. 28/2011 e prevista sia per alcuni interventi sugli impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati, che per progetti di nuovi impianti fotovoltaici.

L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, comma 1, stabilisce:
"1.Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzati a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri

componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimenzioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento".

La DILA, da presentarsi al Comune, consiste **in una dichiarazione del proprietario** o di chi abbia la disponibilità degli immobili, **accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie** (art. 6 bis, comma 4).

Nel caso di interventi su impianti esistenti e di modifiche di progetti autorizzati, il ricorso alla DILA presuppone che le modifiche non comportino un incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse.

Per la categoria degli impianti fotovoltaici con moduli su edifici, sono soggetti a DILA i seguenti interventi: *"interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici ad uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra i piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati"* (art. 6-bis, comma 1, lettera c).
Tuttavia, se l'intervento è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011, valgono le specifiche indicazioni.

Si ricorda inoltre che la vigente normativa, per effetto dell'**art. 9** – *"Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*, **comma 1-quinquies**, D.L. n. 17/2022 (convertito con modifiche dalla L. n. 34/2022), prevede la procedura della **DILA** anche per impianti fotovoltaici di **nuova costruzione a terra di potenza inferiore a 1MW in aree idonee**, non vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/1968 e per la cui realizzazione non siano previste procedure di esproprio.

Il predetto art. 9, comma 1 quinquies stabilisce infatti che *"Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".* e la DILA purché immobili non soggetti a tutela e fuori zone A" .

Secondo l'art. 20, comma 8, lettera c-ter, del D.Lgs. n. 199/2021 ad oggi vigente, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, **le aree idonee** *ope legis*, in assenza di vincoli di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 sono le seguenti:
1) aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Per gli impianti di nuova realizzazione, oltre alla DILA e sempre in aree idonee come indicate al punto precedente, sono previsti anche i seguenti regimi autorizzativi:
- impianti di potenza superiore a 1MW e fino a 10 MW: procedura abilitativa semplificata (PAS);
- impianti di potenza superiore a 10 MW: autorizzazione unica (AU).

Si dispone la pubblicazione della presente circolare ai fini della generale conoscenza e dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
Andrea Alban